



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, DE SENA, SERRA, DE LUCA,
DI GIACOMO, SBARBATI, CHIAROMONTE, PETERLINI, PINZGER,
THALER AUSSERHOFER, MAGISTRELLI, MOLINARI e GIAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2010

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento
alle radioaudizioni e alla televisione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende abrogare le norme che impongono il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa.

La normativa vigente, emanata nel lontano 1938 (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880), con l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni nel 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), includeva il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva competenza dello Stato. Dimensione ribadita nel successivo testo unico, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La Corte costituzionale con sentenza n. 225 del 1974 dichiarava l'incostituzionalità del vigente regime di monopolio pubblico.

La vicenda dell'abolizione o meno del canone di abbonamento alle radioaudizioni genera, da anni, dibattiti e inchieste e, oltre ad essere oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, è soprattutto oggetto di proteste e di vere e proprie rivolte da parte dei cittadini. Ciascuno, infatti, condivide che il canone Rai sia una gabella arcaica e sperequativa che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori, dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico) ed anche dalla considerazione che la Rai usufruisce di importanti *budgets* di pubblicità.

Il canone di abbonamento alla Rai, istituito nel 1938, è diventato una vera e propria tassa di possesso sulla televisione, presuppone

nendo il dominio dell'etere da parte dello Stato. È un'imposta socialmente ingiustificata anche perché colpisce le fasce più deboli della popolazione.

Il pagamento del canone di abbonamento è stato istituito dal citato Regio decreto-legge n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la televisione. Esso è ora dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dai programmi ricevuti. La Corte costituzionale, nel 2002, ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta, per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato. Quindi il canone di abbonamento è da riconoscere in forza della mera detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne sia fatto o delle trasmissioni seguite o dal fatto che, per motivi orografici, non sia possibile ricevere uno o più canali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Da anni, pertanto, se ne chiede l'abolizione e spesso si raccolgono firme perché venga abrogata la norma che lo disciplina. Inoltre, sempre più cittadini non pagano il suddetto canone perché ritengono che l'uso che si fa con le relative entrate non sia condivisibile e, ad ogni modo, non proporzionato al suo importo. Vi è da dire inoltre che anche la Rai, come tutte le altre televisioni, manda in onda molta pubblicità. Ma la differenza sostanziale tra la Rai e le altre emittenti televisive è che mentre queste ultime vivono con i proventi della pubblicità, la Rai continua ad imporre ai cittadini utenti anche il canone di abbonamento.

Quindi, in considerazione del fatto che il cosiddetto canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo è una tassa sul possesso di un apparecchio televisivo che, allo stesso tempo, è il più importante mezzo per la ricezione di programmi di altre emittenti che non godono di questo privilegio, e in considerazione del fatto che il beneficiario di questo canone - la Rai - eroga il servizio pubblico utilizzando i proventi di questa tassa per competere con altre emittenti, quindi in una situazione di abuso di posizione dominante, con il presente disegno di legge si prevede l'abolizione del canone/tassa.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, al comma 1, prevede l'abolizione del canone

di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive. Il comma 2 abroga l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che disciplinano il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L'articolo 2 reca la data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono aboliti.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.